



Febbraio 2025

# flash infopaper

*Compliance & Risk Management*

compliance normativa | anticorruzione

privacy | giurisprudenza

### ► Compliance normativa

- UNI: 11961: per una compliance integrata UNI ISO 37301:2021 e MOG 231
- Legge n. 203/2024: riforma della sicurezza sul lavoro nel D. Lgs. 81/2008
- INL, nuove FAQ sulla patente a punti nei cantieri edili
- Il nuovo CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni: focus sulla gestione degli appalti e la qualificazione della filiera

### ► Anticorruzione

- Delibera ANAC n. 573: il soccorso istruttorio non consente di sanare l'assenza di un allegato a corredo dell'offerta
- Delibera ANAC n. 391: focus sui controlli negli appalti di servizi

### ► Privacy

- Pseudonimizzazione: pubblicate le nuove Linee Guida dell'EDPB
- GDPR e trasporti: i dati sull'identità di genere non sono necessari per l'acquisto del titolo di trasporto

### ► Giurisprudenza

- In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione, solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia (Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 04/12/2024) 11/12/2024, n. 45405)
- DPI per le attività in quota e risparmio dell'ente (Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 10/09/2024) 26/11/2024, n. 42968)
- La responsabilità del «committente dei lavori» di un contratto di appalto (Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 03/12/2024) 19/12/2024, n. 46718)
- Contraffazione del marchio CE: la Cassazione conferma la frode in commercio per la vendita di prodotti con marchio «China Export» (Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 29/10/2024) 12/12/2024, n. 45594)





## UNI: 11961: per una compliance integrata tra UNI ISO 37301:2021 e MOG 231

A dicembre 2024, UNI ha pubblicato la norma italiana UNI:11961, che prevede “Linee guida per l’integrazione del sistema di gestione per la compliance UNI ISO 37301:2021 a supporto dei Modelli Organizzativi di Gestione e Controllo e degli Organismi di Vigilanza in conformità al D.Lgs.231/2001”. Trattasi di un importante documento che, in un’ottica di compliance integrata, mette in rilievo i punti di convergenza, potenziali sovrapposizioni e sinergie tra il sistema di gestione UNI ISO 37201:2021 e il sistema 231, agevolando le Società nello sviluppo di sistemi efficaci e rispettosi dei principi e requisiti degli standard internazionali ISO. Inoltre, la norma può guidare gli OdV per lo svolgimento dei propri compiti di vigilanza e controllo sul Modello 231 adottato dall’Ente. La norma UNI prende in considerazione, come parametro per il sistema 231, oltre al relativo Decreto, anche le Linee Guida di Confindustria, in quanto offrono importanti dettagli che il Decreto non specifica.

I punti affrontati dalla norma UNI concernono:

- **Contesto dell’organizzazione:** l’analisi del contesto interno ed esterno, con specifica attenzione al business, all’organizzazione, al contesto normativo e operativo, al settore, ricopre un ruolo fondamentale tanto nella ISO 37301, quanto nel sistema 231, in particolar modo per la redazione del risk assesment;
- **Leadership:** concerne l’identificazione dei soggetti assegnatari degli obblighi previsti dai sistemi in esame; particolare rilievo ricopre, nell’ambito 231, l’Organismo di Vigilanza; nel sistema certificato ISO 37301 centrale è invece la Funzione Compliance; sebbene uniti dai requisiti di indipendenza e competenza, si evidenzia che alla Funzione Compliance sono assegnati adempimenti non solo meramente di vigilanza, ma anche di consistenza operativa;
- **Pianificazione:** il sistema di gestione 37031 dà rilevanza alla pianificazione con riferimento agli esiti attesi, alla prevenzione degli effetti indesiderati e al conseguimento del miglioramento continuo. Tali indicazioni non si rinvencono nel Decreto 231, ma si evidenzia come, anche sulla base delle Linee Guida Confindustria, particolare importanza sia attribuita alla previsione dell’aggiornamento del Modello, in un’ottica di miglioramento ed evoluzione;
- **Supporto:** il punto in oggetto evidenzia come le disposizioni del sistema di gestione ISO e quelle contenute nel Decreto 231 possano darsi reciproco supporto; particolare attenzione merita il punto relativo alla formazione, requisito richiesto tanto dalla ISO 37031 quanto dal sistema 231;
- **Attività operative:** il punto riguarda l’attuazione di procedure e protocolli per la compliance (ISO 37301) ovvero per la prevenzione dei reati 231. Tali attività operative, sulla base della norma UNI in oggetto, dovrebbero essere affrontate con un approccio sistemico e integrato;
- **Valutazione delle prestazioni:** il punto si riferisce all’espletamento di audit per la verifica del rispetto dei presidi di compliance (ISO 37301) e 231, da gestire anch’essi in ottica integrata;
- **Miglioramento:** da ultimo, si fa riferimento al miglioramento continuo e costante del contesto aziendale, considerando i mutamenti organizzativi, la variabilità del business (nonché le novità normative per il Modello 231). Nel punto in esame, si dà altresì rilievo alla gestione delle non conformità e alle azioni correttive: la differenza tra i due sistemi riguarda i soggetti deputati al rilievo delle Non conformità, ossia la Funzione compliance per la ISO e l’OdV per il Modello 231.

**Fonte: UNI:11961, “Linee guida per l’integrazione del sistema di gestione per la compliance UNI ISO 37301:2021 a supporto dei Modelli Organizzativi di Gestione e Controllo e degli Organismi di Vigilanza in conformità al D.Lgs.231/2001”.**



## Legge n. 203/2024: riforma della sicurezza sul lavoro nel D. Lgs. 81/2008

La Legge n. 203/2024, approvata il 13 dicembre 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 28 dicembre scorso ed entrata in vigore il 12 gennaio 2025, apporta importanti modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) con una serie di disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Si riportano di seguito alcune delle modifiche e delle novità che la legge ha introdotto all'interno del Testo Unico sulla Sicurezza:

- introduzione dell'art. 14-bis che obbliga, entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ad informare le Camere in merito alla stato della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro relativamente all'anno solare precedente, sugli interventi e sui programmi legislativi previsti per l'anno corrente;
- modifica dell'articolo 41, comma 9, del Testo Unico Sicurezza con la previsione che, in materia di Sorveglianza Sanitaria, sia l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) l'ente deputato all'esame dei ricorsi del medico competente;
- modifica all'art. 65 del D.Lgs.81/2008, che consente l'uso di locali sotterranei o semisotterranei per attività che non generino emissioni nocive, purché siano rispettati i requisiti di aerazione, illuminazione e microclima previsti dall'allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008. Il datore di lavoro, quindi, deve comunicare l'uso di tali locali all'Ispettorato territoriale tramite PEC, allegando documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti. I locali possono essere utilizzati dopo 30 giorni dalla comunicazione, salvo richieste di ulteriori informazioni da parte dell'Ispettorato che, comunque, estenderebbero il suddetto termine. L'applicazione della norma richiede una circolare dell'Ispettorato per definire la documentazione necessaria;
- modifica all'art. 304, comma 1, lett. b), che prevede l'abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 36-bis del D.L. n. 223/2006, che obbligavano i datori di lavoro a fornire e i lavoratori a esporre una tessera di riconoscimento nei cantieri edili. Tali obblighi, infatti, sono già previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: le relative sanzioni per la violazione restano disciplinate dagli articoli 55 e 59 del medesimo decreto.

**Fonte: Legge 13 dicembre 2024, n. 203**

---



## INL, nuove FAQ sulla patente a punti nei cantieri edili

A gennaio 2025 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha aggiornato le Frequently Asked Question (FAQ) sulla patente a crediti. L'aggiornamento introduce chiarimenti importanti riguardo all'autocertificazione, ai requisiti di sicurezza e alle scadenze per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Le nuove disposizioni forniscono dettagli operativi su come richiedere la patente, sull'utilizzo della piattaforma online, e su chi è soggetto o esente dall'obbligo.

Di seguito un riepilogo di alcune delle FAQ più significative pubblicate:

- **Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione della patente a crediti, qualora una impresa affidataria - pur avendo i requisiti di impresa edile - agisca nel ruolo di General Contractor, affidando la totalità dell'esecuzione delle opere a terze imprese esecutrici, limitandosi quindi ad utilizzare il proprio personale dipendente "non tecnico" per lo svolgimento di attività professionale, per mezzo di ingegneri, architetti e geometri, anche direttamente in cantiere, è assoggettato all'obbligo di richiedere la patente a crediti? Come chiarito dalla circ. n. 4/2024 "i soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese - non necessariamente qualificabili come imprese edili - e i lavoratori autonomi che operano "fisicamente" nei cantieri. Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.)".** Nel caso di impresa affidataria (affidataria-non esecutrice) con ruolo di General Contractor che coordina le imprese coinvolte nella realizzazione di un'opera, non è previsto il possesso della patente, in quanto tale impresa non opera "fisicamente" in cantiere e il personale utilizzato svolge in via esclusiva prestazioni di natura intellettuale;
- **La circolare INL prevede che i soggetti tenuti al possesso della patente non siano necessariamente qualificabili come imprese edili ma sia sufficiente operare fisicamente nei cantieri: quindi, ad esempio, idraulici o vetrai o fornitori di porte/finestre che intervengono in un cantiere per il montaggio dei sanitari o degli infissi interni/esterni sono considerabili soggetti tenuti al possesso della patente a punti?** Le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 sono soggette alla patente a crediti. Pertanto, il montaggio di sanitari o infissi interni/esterni rientra tra le attività per le quali si opera "fisicamente" nei cantieri e, dunque, per le quali si è tenuti al possesso della patente a crediti;
- **Gli Organismi Abilitati, Accreditati e/o Notificati che effettuano attività di verifica periodica, straordinaria e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 162/1999, del D.P.R. n. 462/2001 e dell'art. 71 del D. Lgs. 81/2008 devono possedere la patente a crediti?** Le verifiche periodiche, straordinarie e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 462/2001 (impianti di messa a terra), D.P.R. n. 162/1999 (ascensori) e ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 (attrezzature di lavoro) potrebbero essere eseguiti in contesti che riguardano i cantieri temporanei e mobili. Tuttavia, l'attività di verifica periodica e straordinaria, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008, va intesa quale prestazione di natura intellettuale in quanto il personale ispettivo non effettua alcun intervento diretto su alcuna attrezzatura, né effettua alcun intervento esecutivo con finalità operative di cantiere. Tutte le manovre di controllo vengono infatti richieste al manutentore ed il personale ispettivo si limita ad assistere alle prove e a verbalizzarne l'esito. Inoltre, l'effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie comporta la qualifica in capo al verificatore di "Incaricato di Pubblico Servizio" (art. 358 c.p.) che svolge, di fatto, una attività del tutto uguale e analoga a quella degli enti pubblici preposti che, a seconda dell'assetto svolgono analoghe attività (Ispettorato del lavoro, A.S.L., INAIL, ecc.) sulla stessa tipologia di impianti.

Fonte: Portale Ispettorato Nazione del Lavoro, FAQ - Patente a crediti



## Il nuovo CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni: focus sulla gestione degli appalti e la qualificazione della filiera

Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il settore logistica, trasporto merci e spedizioni è in vigore dal 1° gennaio 2025. Tale rinnovo contrattuale sarà valido fino al 31 dicembre 2027 e introduce importanti novità:

- aumenti salariali per il personale viaggiante e per il personale non viaggiante;
- nuove regole per il lavoro agile, la sicurezza sul lavoro e la lotta alle discriminazioni di genere;
- rinnovamento dei profili professionali e lotta all'assenteismo;
- previsione di una voce retributiva aggiuntiva al fine di valorizzare le competenze specifiche del personale (cd. Elemento Professionale d'Area o anche solo EPA).

Tra le novità, emerge l'attenzione posta sulla gestione degli appalti e sulla qualificazione della filiera (art. 42 del nuovo CCNL). La modifica dell'art. 42 prevede infatti che il soggetto erogatore del servizio debba rispettare i seguenti requisiti:

- **Idoneità tecnico-professionale:** l'appaltatore dovrà dimostrare il possesso di requisiti tecnici, nonché l'assenza di provvedimenti che prevedono la sospensione o l'interdizione della propria attività d'impresa, condanne passate in giudicato e, ove possibile, dimostrare il possesso della certificazione antimafia;
- **Dati afferenti alle aree economico-finanziaria e organizzativa:** l'appaltatore inoltra al committente l'ultimo bilancio depositato con nota integrativa e il Modello 231/2001 o, in assenza, un modello equivalente che si rifaccia ai medesimi principi;
- **Sicurezza sul lavoro:** l'appaltatore dimostra al committente di aver redatto il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e che ha provveduto ad erogare gli addestramenti e la formazione in materia di sicurezza sul lavoro al personale in forza. In aggiunta, informa il committente circa gli infortuni avvenuti nell'ultimo triennio (tasso medio infortuni INAIL);
- **Estratto Libro Unico del Lavoro, regolarità contributiva e fiscale:** l'appaltatore deve condividere il LUL e dimostrare la propria situazione contributiva e fiscale attraverso un DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e un DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale), entrambi in corso di validità. In assenza dei requisiti per il rilascio del DURF, sarà necessario condividere gli F24 di versamento delle ritenute.

Il mancato rispetto anche di uno solo di questi requisiti (es. la mancata applicazione del CCNL in oggetto, le violazioni in ambito salute e sicurezza, l'omesso, l'incongruente o il mancato versamento contributivo, la mancata adozione del Modello 231 o documento equivalente, etc.) comporterà la risoluzione automatica del contratto.

L'art. 42 traccia una direttrice ben precisa relativa alla corretta qualificazione della propria controparte al fine di garantire la legalità degli appalti e scongiurare ipotesi di illecito ormai note nel settore (si pensi ai casi DHL, Amazon, etc.).

**Fonte: Accordo di rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, Roma, 6 dicembre 2024**

---



## Delibera ANAC n. 573: il soccorso istruttorio non consente di sanare l'assenza di un allegato a corredo dell'offerta

Con parere di precontenzioso n. 573 del 10 dicembre 2024, ANAC si è pronunciata in materia di soccorso istruttorio specificando che non è possibile, attraverso quest'ultimo, sanare la completa assenza in sede di offerta tecnica o economica di un allegato specificamente richiesto dal bando di gara.

La delibera riguardava il caso di un concorrente escluso da una gara per mancata presentazione di un modulo che era richiesto dalla stazione appaltante a pena di esclusione. Secondo ANAC, la stazione appaltante aveva correttamente ritenuto di non poter attivare il soccorso istruttorio, in quanto secondo il Codice degli Appalti questo non può riguardare profili e modifiche del contenuto dell'offerta economica. Inoltre, veniva richiamato il principio di autoresponsabilità per cui *“all'impresa che partecipa ad una gara per l'affidamento di un contratto pubblico è richiesto un grado di professionalità e di diligenza superiore rispetto alla media: una diligenza che non riguarda solo l'esecuzione del contratto, ma anche le fasi prodromiche e genetiche, tra cui, in primo luogo quella della redazione degli atti necessari alla partecipazione alla gara”*.

ANAC ha colto l'occasione per analizzare l'impianto normativo del soccorso istruttorio così come disciplinato dal nuovo Codice degli Appalti, il quale ne ha ampliato l'ambito, la portata e le funzioni, e ha consentito di identificare quattro tipologie di soccorso istruttorio.

Nel caso di specie, essendovi una carenza dell'offerta per mancata presentazione di un modulo richiesto dalla stazione appaltante a pena di esclusione, non sono percorribili né il soccorso “integrativo” né quello “sanante”, i quali riguardano rispettivamente l'ipotesi di carenza o di omissioni e inesattezze nella documentazione amministrativa.

Non risultano applicabili al caso di specie nemmeno il soccorso “procedimentale” (o in senso stretto), che consente alla stazione appaltante di chiedere chiarimenti sull'offerta tecnica o economica, né la nuova fattispecie di soccorso “correttivo”. Con tale soccorso, ANAC ha chiarito che è possibile correggere l'errore materiale *“in cui è incorso l'operatore nella elaborazione dell'offerta (ad esempio, una incongruenza tra dati contenuti nella medesima offerta), di cui l'operatore si avvede spontaneamente prima dell'apertura dell'offerta”*. Al contrario, *“si consentirebbe all'operatore di utilizzare”* il soccorso correttivo *“strumentalmente per produrre, oltre i termini delle offerte, documenti o allegati dell'offerta necessari ai fini della valutazione della stessa”*.

**Fonte: ANAC, Delibera n. 573 del 10 dicembre 2024**

---



## Delibera ANAC n. 391: focus sui controlli negli appalti di servizi

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con la delibera n. 391 del 30 luglio 2024, ha sottolineato l'importanza cruciale dei controlli durante l'esecuzione degli appalti di servizi. In particolare, l'indagine condotta su un appalto per la pulizia degli edifici comunali di Bologna ha evidenziato gravi carenze nella fase di verifica e documentazione delle prestazioni.

L'attività di vigilanza, svolta da ANAC tra la fine del 2023 e il 2024, si inserisce nell'ambito dell'indagine di carattere generale avviata dall'Autorità sui controlli effettuati dalle stazioni appaltanti nella fase di esecuzione degli appalti di servizi e forniture, previa analisi, tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, degli affidamenti di importo maggiormente significativo.

Nel caso di specie, le indagini hanno evidenziato l'assenza di controlli sistematici e documentati delle attività dell'appaltatore che, di fatto, rendevano impossibile sia la verifica del rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti dal contratto sia la definizione dei parametri su cui misurare la qualità del servizio. Da questo punto di vista, facendo riferimento anche a precedenti pronunce dell'Autorità, la delibera spiega come, *“alla luce degli articoli 17 e 18 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 Marzo 2018 n. 49, nonché di esigenze di trasparenza, tracciabilità e rendicontazione, l'attività di controllo in corso di esecuzione negli appalti di servizi debba essere documentata in forma scritta”*.

Un altro elemento che si evidenzia dalla lettura della delibera riguarda come *“la regolare esecuzione delle prestazioni sia stata essenzialmente desunta a ‘contrario’, basandosi sull'assenza o meno di segnalazioni da parte dei referenti delle strutture coinvolte dal servizio di pulizia, anziché promanare da una puntuale verifica (attiva) sull'esatto adempimento delle prestazioni previste dai documenti contrattuali, anche sotto il profilo qualitativo”*. Infatti, i controlli in corso di esecuzione risultavano essere stati demandati, di fatto, ai vari referenti di struttura e, argomenta l'ANAC, *“non vi sono evidenze di iniziative intraprese dal Direttore dell'Esecuzione al fine di effettuare un'attività di coordinamento sugli stessi, quali ad esempio la disposizione di visite ispettive, di controlli a campione (previsti sia dal Capitolato Tecnico che dalla Convenzione), richieste di report periodici, diramazione di direttive e raccomandazioni, predisposizione di check list da fornire ai referenti di struttura volte ad assicurare una uniforme e sistematica attività di monitoraggio e controllo”*. Allo stesso modo, l'attività del Responsabile Unico del Procedimento nella fase di esecuzione del contratto non risulta documentata nonostante lo stesso, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e dalla legge 241/1990, abbia il compito di vigilare anche sulla fase di esecuzione del contratto di appalto.

In conclusione, ANAC ha dunque evidenziato l'importanza di uno strutturato svolgimento dei controlli sugli appalti di servizi e della necessità che gli stessi vengano supportati da adeguate evidenze documentali oltre a ribadire il perimetro dei compiti attribuiti al Direttore dell'Esecuzione del contratto in relazione all'assolvimento delle funzioni di coordinamento e di vigilanza sulla regolare prestazione del servizio e del dovere di documentazione dell'attività svolta da parte del Responsabile Unico del Progetto.

**Fonte: ANAC, Delibera n. 391 del 30 luglio 2024**

---



## Pseudonimizzazione: pubblicate le nuove Linee Guida dell'EDPB

Il 16 gennaio 2025, l'European Data Protection Board (EDPB) ha adottato le Linee Guida 01/2025 sulla pseudonimizzazione, un documento che chiarisce il ruolo della pseudonimizzazione nel contesto normativo europeo.

Queste linee guida, attualmente disponibili per consultazione pubblica, sottolineano l'importanza di questa misura tecnica e organizzativa per ridurre i rischi connessi al trattamento dei dati personali, fornendo altresì criteri pratici e tecnici per una corretta implementazione.

Le Linee Guida si articolano in tre punti principali: la definizione normativa, i vantaggi e le applicazioni pratiche, i requisiti tecnici da rispettare.

- **Definizione normativa di pseudonimizzazione:** la pseudonimizzazione è definita dall'Art. 4(5) del GDPR come «*il trattamento dei dati personali in modo tale che questi non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'uso di informazioni aggiuntive*». Come sottolineato dall'EDPB, la pseudonimizzazione non equivale all'anonimizzazione: i dati pseudonimizzati rimangono informazioni personali, poiché possono essere ricollegati ad un soggetto tramite informazioni supplementari, purché queste siano accessibili. Tuttavia, essa riduce significativamente i rischi, specialmente in caso di accesso non autorizzato o di trattamenti non conformi.
- **Vantaggi e applicazioni della pseudonimizzazione:** l'utilizzo della pseudonimizzazione offre numerosi vantaggi, tra cui:
  - riduzione dei rischi per la riservatezza: limita l'attribuzione diretta dei dati personali a una persona fisica, mitigando i rischi di accessi non autorizzati e di uso improprio dei dati (ad es. il c.d. «*function creep*»);
  - conformità al principio di minimizzazione dei dati: permette di trattare solo le informazioni necessarie, evitando un uso eccessivo o non necessario dei dati personali;
  - conformità ai principi di protezione dei dati per progettazione e per impostazione predefinita ex art. 25 GDPR: la pseudonimizzazione si integra come misura tecnica per soddisfare i principi di *privacy by design* e *by default*;
  - misura supplementare nel trasferimento di dati extra-UE: se usata come misura supplementare, può garantire un livello di protezione equivalente durante il trasferimento di dati verso paesi terzi, in conformità con gli Articoli 44 e 46 del GDPR;
- **Requisiti tecnici e organizzativi:** le Linee Guida delineano i requisiti tecnici e organizzativi fondamentali per implementare la pseudonimizzazione, in particolare:
  - sicurezza tecnica: sul piano tecnico, gli algoritmi utilizzati devono garantire resistenza agli attacchi e includere tecniche come funzioni crittografiche one-way (HMAC o hash sicuri) e cifrature che assicurino l'indistinguibilità dei dati. Le informazioni aggiuntive, come tabelle di corrispondenza e chiavi crittografiche, devono essere rigorosamente separate dai dati pseudonimizzati e conservate in ambienti protetti;
  - procedure interne aziendali: sul fronte organizzativo, le aziende devono adottare politiche interne chiare che definiscano i flussi di dati, le modalità di separazione delle informazioni, e regolamentino l'accesso alle informazioni supplementari.

Le Linee Guida 01/2025 rappresentano un passo significativo per garantire un'applicazione uniforme e sicura della pseudonimizzazione nel contesto europeo. La loro corretta applicazione non solo protegge i diritti degli interessati, ma contribuisce anche a rafforzare la fiducia nell'uso e nella condivisione dei dati personali in modo responsabile e conforme alla normativa.

**Fonte: EDPB, Guidelines 01/2025 on Pseudonymisation**

---



## GDPR e trasporti: i dati sull'identità di genere non sono necessari per l'acquisto del titolo di trasporto.

Il 9 gennaio 2025, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata, a seguito di un rinvio pregiudiziale da parte del *Conseil d'État* francese, sulla questione della legittimità del trattamento di dati personali relativo all'appellativo dei clienti, raccolto da una società di trasporti ferroviari (di seguito anche solo «la Società») nell'ambito della vendita online di titoli di trasporto. La sentenza interpreta disposizioni centrali del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare gli articoli 5, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e f), nonché l'articolo 21.

La sentenza trae origine da un reclamo proposto da un'associazione che aveva contestato la pratica obbligatoria imposta dalla Società di indicare l'appellativo dei clienti ("Signore" o "Signora") durante l'acquisto online di biglietti. L'associazione sosteneva che tale obbligo fosse lesivo del principio di minimizzazione dei dati e dei principi di liceità e trasparenza.

Tuttavia la CNIL (l'autorità francese per la protezione dei dati) aveva rigettato il reclamo, ritenendo che il trattamento fosse lecito in quanto necessario per l'esecuzione del contratto (articolo 6, paragrafo 1, lettera b, del GDPR) e conforme al principio di minimizzazione dei dati.

La Corte di Giustizia ha esaminato il trattamento dei dati personali relativi all'appellativo sotto due prospettive:

- la necessità per l'esecuzione di un contratto (articolo 6, paragrafo 1, lettera b): la Corte ha stabilito che il trattamento può essere considerato necessario solo se è oggettivamente indispensabile per l'esecuzione della prestazione contrattuale principale, cioè la fornitura del servizio di trasporto. In particolare, la Corte ha ritenuto che la personalizzazione della comunicazione basata sull'identità di genere non sia essenziale per l'esecuzione del contratto, in quanto quest'ultimo può essere adempiuto senza richiedere l'appellativo dei clienti, ad esempio utilizzando formule di cortesia generiche o inclusive;
- la necessità per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi (articolo 6, paragrafo 1, lettera f): la Corte, richiamando la costante giurisprudenza in materia, ha evidenziato tre condizioni cumulative per la liceità del trattamento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), cioè l'esistenza di un legittimo interesse, la necessità del trattamento e la prevalenza dei diritti fondamentali dell'interessato. Nel caso di specie la Corte ha stabilito che:
  - l'interesse legittimo, sebbene potenzialmente sussistente, non giustifica il trattamento sistematico dei dati relativi all'appellativo, che non risulta strettamente necessario;
  - il rischio di discriminazione basato sull'identità di genere prevale sul presunto interesse del titolare del trattamento.

Infine, la Corte, rispondendo alla seconda questione pregiudiziale, ha chiarito che la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 21 del GDPR non può essere considerata un elemento rilevante per valutare la necessità del trattamento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), in quanto la liceità del trattamento deve essere valutata autonomamente rispetto all'esercizio di tale diritto.

**Fonte: Corte di Giustizia UE, causa C-394/23**

---



**In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione, solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia (Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 04/12/2024) 11/12/2024, n. 45405)**

Il procedimento esaminato dal Tribunale di Chieti e dalla Corte di Appello di L'Aquila ha avuto ad oggetto un infortunio mortale sul lavoro ai danni di un operaio dipendente di una ditta subappaltatrice, per il quale erano stati condannati i due datori di lavoro dell'impresa affidataria e dell'impresa subappaltatrice, il preposto di quest'ultima impresa ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

In sede di ricorso in Cassazione presentato dalla sola impresa affidataria dei lavori, la difesa aveva rilevato che la società ricorrente aveva provveduto alla redazione di un Piano Operativo di Sicurezza (POS) che era stato controfirmato dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva. Inoltre, il POS aveva espressamente previsto le disposizioni inerenti le modalità di montaggio e smontaggio del ponteggio. In secondo luogo, avendo affidato l'attività di installazione del ponteggio ad una ditta qualificata, la difesa aveva rilevato che la società ricorrente non era obbligata, da un lato, a presidiare costantemente il compimento di tali attività e, dall'altro, a verificare che la società subappaltatrice operasse in condizioni di sicurezza.

La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso, in quanto l'obbligo di redigere il POS e di prevedere le misure contro il rischio di caduta dall'alto incombeva tanto sull'impresa affidataria quanto sul datore di lavoro subappaltatore. Inoltre, la società ricorrente era tenuta a verificare che la società subappaltatrice avesse redatto un proprio POS e aveva l'onere di verificare la congruenza dei due piani operativi di sicurezza.

Secondo la ricostruzione dei procedimenti di merito da parte degli Ermellini, era stato ritenuto che il POS della impresa affidataria fosse insufficiente perché non prendeva minimamente in considerazione i lavori di installazione del ponteggio e i conseguenti rischi di caduta dall'alto. In base a questa argomentazione, era stato applicato il principio di diritto secondo il quale la presenza di più imprese esecutrici non comporta il trasferimento o l'accentramento dell'obbligo di sicurezza in capo ad una sola di tali imprese, perché ognuna di esse è tenuta a redigere un proprio POS.

La normativa prevede espressamente, ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. g) D.Lgs. n. 81/08, che i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici devono redigere il Piano Operativo di Sicurezza previsto dall'art. 89, comma 1, lett. h) del medesimo decreto. Conformemente al dettato normativo, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha più volte sancito che «*in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore*».

**Fonte: Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 04/12/2024) 11/12/2024, n. 45405)**

---



## DPI per le attività in quota e risparmio dell'ente (Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 10/09/2024) 26/11/2024, n. 42968)

Con sentenza del 2019, la Corte d'Appello di Bologna confermava la sentenza emessa nel 2016 dal Tribunale di Rimini, con la quale un datore di lavoro ed un dirigente di una società subappaltatrice nell'ambito di lavori edili e un direttore tecnico di cantiere di una società subappaltante erano stati condannati per il delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro, a danno di un dipendente della società subappaltatrice che aveva perso la vita a causa delle lesioni riportate scivolando e cadendo dall'altezza di circa sei metri.

In particolare, la condanna era stata disposta per i seguenti motivi:

- per datore e dirigente, per aver omesso di predisporre il previsto sistema di protezione individuale idoneo a consentire l'ancoraggio durante il lavoro in quota;
- per il direttore tecnico di cantiere, per avere omesso di verificare la presenza dei dispositivi «linea vita» e non averne sollecitato l'adozione alla società subappaltatrice.

Inoltre, con la medesima pronuncia, la Corte territoriale rideterminava la sanzione pecuniaria irrogata dal primo giudice alla società subappaltatrice, ritenuta responsabile ai sensi degli artt. 5, 6, 25-septies, comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2001, per la commissione del reato di omicidio colposo nel suo interesse e a suo vantaggio, avendo gli imputati omesso di adottare le misure previste dalla legge allo scopo di eseguire i lavori in modo più rapido e meno costoso, in assenza dell'adozione dei modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati quale quello verificatosi.

Il ricorso della società subappaltatrice si fondava, tra gli altri, sul seguente motivo:

- violazione degli artt. 627 comma 3 cod. proc. pen., e 5 D.Lgs. n. 231, con riferimento alla ritenuta sussistenza di un vantaggio ottenuto dalla società ricorrente. Veniva censurata sia la valorizzazione del risparmio di spesa per l'acquisto delle «linee vita», in quanto erano stati adottati strumenti di protezione collettiva ben più costosi (circa euro 70.000) rispetto a quelli di protezione individuale, sia la valorizzazione del risparmio di tempo ottenuto facendo salire il lavoratore in quota con una scala in opera anziché con la piattaforma elevatrice, trattandosi, secondo la difesa, di argomentazione meramente presuntiva, non sostenuta da parametri oggettivi quanto alla riduzione dei tempi di lavorazione.

La Cassazione ha annullato la condanna con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello, precisando che la normativa predilige i dispositivi collettivi per la protezione dei lavoratori rispetto al rischio di caduta e considera i dispositivi di protezione individuali (DPI) una scelta subordinata. Nello specifico, ha spiegato la Corte, in relazione agli infortuni sul lavoro derivanti da caduta dall'alto, affinché l'ente sia ritenuto responsabile, non è sufficiente che non abbia optato per dispositivi di protezione collettivi, ma è necessario valutare quali siano gli specifici presidi individuali prescelti, con l'obiettivo di far operare in modo più rapido e meno costoso i dipendenti.

**Fonte:** Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 10/09/2024) 26/11/2024, n. 42968

---



## La responsabilità del «committente dei lavori» di un contratto di appalto (Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 03/12/2024) 19/12/2024, n. 46718)

La giurisprudenza affronta la tematica della corretta qualificazione del “committente dei lavori” di un contratto di appalto nell’ambito di una vicenda che attiene alla responsabilità della proprietaria di un immobile soggetto a lavori di ristrutturazione per aver affidato la posa in opera di tavole di legno per la copertura interna e la coibentazione del tetto della propria abitazione ad un lavoratore autonomo (i.e. artigiano) privo dei requisiti tecnico-professionali previsti all’art. 90 co. 9, lett. a) D.Lgs. 81/08, con conseguente decesso del professionista incaricato. In particolare, la proprietaria avrebbe stipulato un contratto di appalto con un’impresa edile che non comprendeva segnatamente la posa in opera delle tavole citate la quale, per espressa previsione contrattuale, veniva appunto affidata ad altro professionista (i.e. artigiano). In simil contesto, l’attribuzione della responsabilità poggia sul fatto che all’imputata dovesse essere ricondotta la sottoscrizione del contratto e conseguentemente che fosse da considerarsi committente oltreché dei lavori contemplati contrattualmente, anche dei lavori che il professionista/artigiano terzo avrebbe dovuto svolgere “*perché comunque afferenti all’oggetto del contratto*”.

È su tali premesse fattuali che la Corte elabora alcune interessanti considerazioni in ordine alla corretta qualificazione del «committente» di un contratto di appalto:

1. la figura del committente, definita dall’art. 89, co. 1, lett. b) D.Lgs. 81/08, è identificata dalla giurisprudenza in “*colui che ha interesse alla realizzazione dell’opera*” o perché ha stipulato il contratto ovvero perché si avvantaggia di tale realizzazione ovvero perché vi è tenuto giuridicamente ovvero perché è stato delegato ad occuparsene;
2. la qualifica di committente può essere assunta da un soggetto diverso dal proprietario e tra le due qualifiche (proprietario e committente) non vi è coincidenza necessaria;
3. la responsabilità del committente può dipendere dall’individuazione di un contraente inadeguato ovvero dall’effettiva ingerenza nell’esecuzione del contratto (nel caso di specie, l’imputata aveva specificato contrattualmente la parte di lavori esclusi dal contratto di appalto con l’impresa edile, ciò a dimostrazione della non estraneità di quest’ultima né all’esecuzione dei lavori né, tantomeno, al conferimento dell’appalto per la realizzazione della posa in opera della copertura);
4. nell’ipotesi del committente privato non professionale che affida in appalto lavori di manutenzione domestica (a differenza del committente professionale) vi è l’onere di scegliere adeguatamente l’impresa e non già di conoscere dettagliatamente le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale;
5. in ordine all’onere di una scelta adeguata (di cui al punto precedente) l’art. 90 D.Lgs. 81/08 prevede che, quando l’opera sia affidata da un lavoratore autonomo, il committente deve verificare l’idoneità tecnica-professionale del professionista ovvero sia, secondo l’All. XVII del D.Lgs. 81/2008: a) iscrizione alla CCIA (cautela minima obbligatoria), b) documentazione attestante la conformità alle disposizioni del TU sicurezza di macchine, attrezzature e opere provvisorie (anche mediante autocertificazione), c) elenco dei DPI in dotazione, d) attestati di formazione e idoneità sanitaria (ove previsto ex lege), e) DURC;
6. è prevista una deroga alle verifiche di cui sopra per i cantieri la cui entità presunta sia inferiore ai 200 uomini/gg e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’All. XI: in tali casistiche è necessario che il professionista incaricato presenti il certificato di iscrizione alla CCIA, il DURC corredato da autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall’All. XVII;
7. la responsabilità in capo all’imputata per violazione dell’art. 90, co. 9 D.Lgs. 81/08 è configurabile come “*culpa in eligendo*” consistita nel non aver verificato l’idoneità tecnico-professionale del professionista nei termini di cui ai precedenti punti 5 e 6.

In conclusione, la Corte afferma come, nel caso di specie, il rischio concretizzatosi sia, dunque, stato esattamente quello che la norma cautelare di cui all’art. 90 si prefigge di prevenire, ossia evitare l’affidamento di lavori a lavoratori autonomi ancorché competenti, abili ed esperti, qualora gli stessi non siano in grado di documentare la propria idoneità tecnico-professionale.

**Fonte:** Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 03/12/2024) 19/12/2024, n. 46718



## Contraffazione del marchio CE: la Cassazione conferma la frode in commercio per la vendita di prodotti con marchio «China Export» (Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 29/10/2024) 12/12/2024, n. 45594)

Con la sentenza n. 45594 dello scorso dicembre 2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che la commercializzazione di prodotti recanti un marchio CE - inteso come acronimo di "China Export" e differente da quello della Comunità Europea solo per un'impercettibile differenza nella distanza tra le lettere - integra il reato di tentata frode nell'esercizio del commercio, previsto dall'art. 515 c.p..

Il caso riguardava un imprenditore, legale rappresentante di un negozio di prodotti all'ingrosso, cui era stato contestato - tra le plurime imputazioni - il reato di tentata frode in commercio ex art. 515 c.p. per aver posto in vendita prodotti aventi marchio CE contraffatto, acronimo di "China Export" (e non di "Comunità Europea", la cui distinzione è costituita da una lieve ed impercettibile differenza di distanza tra le lettere).

L'imprenditore, già condannato in primo grado e in appello, aveva proposto ricorso sostenendo l'assenza di dolo e dichiarando di aver agito in buona fede, basandosi, peraltro, sulla documentazione di acquisto rilasciata dal fornitore.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, osservando che le fatture prodotte non dimostravano l'autenticità dei prodotti, poiché il fornitore indicato non risultava essere un fornitore autorizzato e mancavano le necessarie certificazioni UE. Sebbene l'imputato avesse prodotto fatture di acquisto della merce, la Corte ha ritenuto che fosse compito dello stesso verificare la legittima provenienza dei prodotti e compiere i necessari accertamenti sull'affidabilità del fornitore. Infatti, come sottolineato dalla Suprema Corte, la merce di quella natura viene generalmente commercializzata attraverso rivenditori autorizzati, e non risulta documentato né asserito dalla difesa che il fornitore rientrasse in tale categoria.

La Cassazione ha infine ribadito che la contraffazione del marchio CE integra il dolo eventuale ai sensi dell'art. 515 c.p., poiché un operatore professionale del settore non poteva ignorare l'ambiguità del marchio e l'irregolarità del fornitore. La marcatura europea, infatti, non solo consente la libera circolazione del prodotto nel mercato comunitario, ma, attestando la conformità del bene agli standard europei, costituisce anche una garanzia della qualità e della sicurezza del prodotto acquistato.

**Fonte:** Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 29/10/2024) 12/12/2024, n. 45594

---

## CONTATTI

Viale Abruzzi, 94  
20131 Milano  
Tel. 02 58 20 10

BDO Advisory Services S.r.l.  
[ras@bdo.it](mailto:ras@bdo.it)

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il 4 febbraio 2025.

BDO Advisory Services S.r.l., società a responsabilità limitata, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2025 BDO (Italia) - Flash Info Paper - Tutti i diritti riservati.

[www.bdo.it](http://www.bdo.it)



Vuoi ricevere la TaxNews e  
altre notizie da BDO  
direttamente via email?  
Iscriviti alle nostre mailing list.

